CAMERA DEI DEPUTATI N. 1648-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **MOLINAROLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROSATI, BAREGGI e CEMMI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell' 8 novembre 1950 (*Stampato n. 499*)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l' 11 novembre 1950

—

Ricostituzione di comuni soppressi in regime fascista

Presentata alla Presidenza il 27 ottobre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle manifestazioni più genuine d'impeto del popolo italiano ripristinato nella libertà democratica dopo un ventennio di servaggio politico e amministrativo fu l'invocazione a gran voce dell'antica libertà comunale soppressa e sovvertita. Il primo anelito di vita nuova libera e civile fu per reclamare di poter disporre dell'amministrazione del proprio comune. E per tutta la penisola fu universale il desiderio appassionato delle popolazioni anche più misere espresso con sentimento incontenibile di devozione filiale per ricostituire quella entità comunale in cui la vita del popolo converge viva e pulsante nella attività più intima della famiglia e della società, per far rivivere il proprio comune in cui il cittadino sente l'orgoglio più fiero della prima espressione della vita nazionale, in cui si assommano i suoi interessi quotidiani e primordiali, in cui la torre civica è simbolo di Religione e di Patria.

Fenomeno indubbiamente generoso e glorioso degno del massimo rispetto e della più saggia comprensione politica.

E quando nei programmi di ogni parte a soddisfazione della giustificata conclamazione nazionale si foggiava una costituzione ispirata ad ogni più lata autonomia, quale esplosione popolare più consona ai nuovi principi di libertà democratica, e quindi più degna di accoglimento di quella voce alta e

frementé che gridava: Ritornateci i nostri comuni antichi dove faremo rifiorire vigile e forte la nostra nuova vita cittadina ?

Ognuno sa come gli avvenimenti si sono svolti e come il freddo raziocinio che è proprio della realtà politica è prevalso sul sentimento, sicché oggi ancora la questione della ricostituzione dei comuni soppressi dal fascismo è qui all'esame della Camera dopo un *iter* che verrà qui brevemente illustrato per una più esatta valutazione del problema e per la doverosa completezza di elementi opportuni alla formazione di un giudizio.

I comuni italiani alla data dell'ultimo censimento prefascista 1° dicembre 1921 erano 9.124.

I comuni soppressi dal fascismo dal 28 ottobre 1922 al 25 aprile 1945 furono 2165.

Durante la Costituente vennero ricostituiti 468 comuni già soppressi dal fascismo.

I comuni costituiti alla data dell'ultimo censimento del 4 novembre 1951 erano 7804, a cui sono da aggiungere altri 8 comuni costituiti dopo la data del censimento fino a tutto il 30 agosto 1952.

Proclamata la Costituzione, il Governo ritenne di non dover procedere né alla istituzione di nuovi comuni né alla ricostituzione di antichi comuni soppressi, in omaggio alle disposizioni degli articoli 117 e 133 della costituzione che riserva come competenza esclusiva delle Regioni ogni variazione delle circoscrizioni comunali.

Di fronte all'indirizzo del Governo in tutto giustificabile e corretto era naturale che il Parlamento non potesse rimanere indifferente alle istanze vive e talora vivaci delle popolazioni anelanti al ripristino della propria autonomia comunale. La Regione avrebbe evidentemente potuto deliberare soltanto quando fosse stata costituzionalmente eretta e in grado di funzionare. Le leggi regionali richiedevano studio e tempo non certo brevi ed è presente a tutti la posizione reale attuale del problema regionale nelle sue vicende parlamentari.

È facile dimostrare che nessuna offesa viene alla Costituzione ed alla futura Regione se nella carenza di tale istituto il Parlamento sovrano funzioni nel frattempo anche in materia riservata alla Regione.

Ognuno può valutare l'inefficacia logica dell'obiezione dell'opposta tesi se si pensi che applicando tale indirizzo negativo su ogni materia riservata al campo d'azione della Regione il Parlamento avrebbe dovuto non legiferare su gran parte dell'attività nazionale.

Nessuno invece ha mai opposto la preclusione regionale alle leggi sulle branche amministrative deferite all'ente Regione; salvo che per la ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo.

Si deve cioè per la verità constatare che il Parlamento ha provveduto in ogni campo d'attività politico-amministrativa ed è stato inerte o contrario a decidere proprio là dove l'oggetto richiedeva l'applicazione effettiva di quell'autonomia che ispira tutto il nostro nuovo ordinamento libero.

L'iniziativa parlamentare non aveva mancato di esplicarsi presto e attivamente.

La I Commissione della Camera si rese conto dell'entità del problema e della sua delicatezza e fin dai primi mesi della legislatura fissò dopo ampia discussione i concetti direttivi e ritenne utile ed opportuno costituire un Comitato apposito, che ho avuto l'onore di presiedere, per l'esame e le relazioni sulle singole proposte concernenti variazioni di circoscrizioni comunali per ricostituzione di comuni soppressi dal fascismo.

Il comitato si ispirò sempre ai concetti approvati dalla Commissione con l'ordine del giorno Russo del 19 ottobre 1948 che precisava:

« La Commissione degli Interni ritenendo che nessun dubbio può sussistere che fino a quando le norme della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana, le leggi della Repubblica non saranno state adeguate alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni, restano in vigore le disposizioni del titolo II capitolo 1 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383; Invita il Governo a dar corso alle pratiche di ricostituzione e di variazione delle circoscrizioni comunali secondo le vigenti disposizioni di legge e ciò per evitare che si determinino palesi ingiustizie che provocano legittimo risentimento nelle popolazioni interessate ».

Ogni singola proposta fu oggetto di particolare esame previo completamento, se del caso, dell'istruttoria secondo le prescrizioni della legge comunale e provinciale e delle norme applicative richiamando tutti gli atti presenti al Ministero e richiedendo il parere dello stesso Ministero.

Le relazioni accurate per ogni proposta furono sempre discusse ampiamente in Commissione, la quale talvolta negò la sua approvazione alla richiesta ricostituzione comunale con piena libertà di giudizio anche contro le conclusioni del relatore.

La prima proposta di iniziativa parlamentare alla Camera era stata presentata il 29 luglio 1948.

La I Commissione dopo le discussioni d'ordine generale che avevano portato alla approvazione dell'ordine del giorno Russo e alla Costituzione del Comitato Speciale di studio, addivenne alla prima approvazione di ricostituzione di un comune soppresso dal fascismo nell'adunanza del 10 dicembre 1948 e la *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1949, n. 67 pubblicava la prima legge in materia del parlamento repubblicano.

La Commissione prese poi in esame in sede legislativa 68 proposte di legge concernenti la ricostituzione di 112 Comuni, approvando in sede legislativa la ricostituzione di 98 comuni.

Delle proposte esaminate 6 vennero rinviate. Le proposte divenute leggi sono 10, mentre quelle approvate dalla Camera e tuttora all'ordine del giorno del Senato sono 53.

Inizialmente anche il Senato aveva dato corso ad alcune delle proposte già approvate dalla Camera, la quale, a sua volta, approvava proposte di iniziativa senatoriale.

Col crescere delle proposte parlamentari però nell'altro ramo del Parlamento il contrasto si faceva sempre più vivo.

Il Comitato della Camera continuava tuttavia nell'esame delle proposte e la I Commissione in sede legisiativa, riconfermato che in massima rimaneva favorevole alla ricostituzione dei Comuni soppressi sulla base dei due criteri essenziali già prefissati e cioè della volontà della popolazione democraticamente espressa e della sufficienza finanziaria dei Comuni nuovi e dei Comuni che ne rimanevano diminuiti, provvedeva conseguentemente all'approvazione di numerose altre proposte di legge.

Solo dall'8 marzo 1951 la I Commissione che aveva iniziato i suoi lavori in materia dall'ottobre 1948, si astenne dal procedere alla discussione di nuove proposte ed il Comitato sospese l'esame e la redazione delle relazioni per le proposte tuttora giacenti, perché circostanze varie di natura parlamentare sconsigliavano la prosecuzione di detti lavori.

Già nella relazione al bilancio dell'interno per l'esercizio 1951-52 avevo dato conto dello stato della situazione.

Più completamente lo svolgimento della situazione sulla materia aveva avuto questo sviluppo.

Sebbene nell'altro ramo del Parlamento fosse stato adottato alla unanimità in data 2 febbraio 1949 un ordine del giorno non discorde da quello della Camera e coerentemente fosse stata approvata la ricostituzione di alcuni comuni soppressi dal fascismo, già il 7 aprile 1949 la I Commissione deliberante del Senato approvava una sospensiva generale per tutti i disegni di legge in materia fino a quando non fossero costituite le Regioni.

La sospensiva veniva poi confermata nella seduta del 19 maggio 1949 (sebbene in una breve parentesi, nel febbraio 1950, senza discussione, la stessa Commissione del Senato approvasse la ricostituzione di sedici Comuni già approvata dalla Camera).

Nel frattempo per parte dei senatori Rosati, Bareggi e Cemmi era stata presentata il 30 giugno 1949 la proposta n. 499 per la ricostituzione di comuni soppressi in regime fascista.

Tale proposta che forma l'oggetto di questa relazione e di cui verrà fatta l'analisi più avanti, intendeva favorire la manifestazione di volontà popolare per il ripristino delle antiche autonomie soppresse, superando l'eccezione della competenza regionale; evitare un soverchio lavoro legislativo quale sarebbe conseguito dall'approvazione di singoli provvedimenti legislativi su ogni proposta; limitare nel tempo e facilitare nelle modalità la possibilità di ritorno alle antiche autonomie anche in difformità della legge comunale e provinciale.

Pure la proposta di legge Rosati ad un certo punto però venne bloccata dalla I Commissione del Senato sempre per le considerazioni che avevano condotto ad applicare la sospensiva per tutte le proposte d'iniziativa parlamentare di ricostituzione dei comuni e cioè adducendo che la materia era costituzionalmente di competenza delle Regioni.

L'eccezione regionale nel lungo travaglio di sedici mesi venne poi, se non rimossa, superata e la proposta Rosati potè andare in discussione in Aula per la forza persuasiva del ragionamento più semplice: che in mancanza della Regione non si poteva prescindere dalla legge pur sempre vigente perché non mai abrogata. Se la legge comunale e provinciale del 1934 era, come è, in vigore, doveva essere applicata salvo quelle modificazioni che la proposta Rosati intendeva introdurvi in piena normalità di diritto costituzionale e amministrativo.

Quando la Regione sarà efficiente svolgerà essa la sua funzione costituzionale di competenza.

Approvata dal Senato la proposta di legge Rosati il 9 novembre 1950, inizia una nuova fase. In quella circostanza il Ministro

affermava la decadenza quasi *ope legis* (sebbene la legge fosse ancora *in fieri*) non solo di tutte le proposte presentate ma pure di quelle già approvate dall'una Camera (e praticamente da questa) e in esame davanti l'altro ramo del Parlamento.

L'affermazione indubbiamente piuttosto ardita sollevò l'eccezione dello stesso presidente della I Commissione del Senato.

La I Commissione della Camera a sua volta investita dell'esame della proposta Rosati non ritenne di adagiarsi sulla interpretazione governativa. Fatta salva, s'intende, la efficacia della proposta Rosati quando e come fosse giuridicamente perfetta e da osservarsi quale legge della Repubblica, la I Commissione, in correlazione alla situazione nuova venutasi a creare, in armonia con un ordine del giorno presentato dal relatore e su analoghe proposte dell'onorevole Lucifredi, espresse il voto che almeno le proposte già approvate da un ramo del Parlamento avessero seguito di discussione nell'altro ramo. Nel frattempo la proposta di legge Rosati non ebbe corso di discussione alla Camera.

La questione non poteva non richiamare più viva l'attenzione con l'approssimarsi delle elezioni amministrative; nella quale circostanza il Governo ritenne opportuno di lasciare ai prefetti la facoltà di sospendere le elezioni in quei comuni in cui l'ordine pubblico potesse essere turbato per la mancanza della decisione sulla richiesta ricostituzione.

I comuni nei quali le elezioni rimasero così sospese furono 66.

Contemporaneamente il Governo – il quale aveva chiesto che tutte le proposte di legge già assegnate alla I Commissione del Senato in sede deliberante, venissero rimesse alla Assemblea – faceva conoscere al Senato che intendeva ritirare tale richiesta e la I Commissione del Senato, con deliberazione unanime del 15 febbraio 1951 formulava il voto che tutte le proposte anzidette fossero rimandate alla Commissione stessa per l'esame e l'approvazione.

Tale deliberazione della I Commissione venne approvata dal Senato con atto del 16 febbraio 1951, cosicché le proposte in questione già rimesse all'Assemblea furono nuovamente restituite alla competente Commissione in sede deliberante.

La soluzione non per questo si avvicinava.

Nella seduta del 6 marzo 1951, veniva annunziata al Senato la presentazione da parte della I Commissione della relazione per la proposta n. 1042 e nella stessa seduta, perché rinviate su richiesta del prescritto numero di senatori, venivano all'esame della Assemblea altre due proposte di legge di ricostituzione di comuni, n. 1261 e 1024.

In sede di discussione poi veniva proposta la sospensiva la quale, malgrado l'avviso contrario del Presidente della I Commissione, veniva approvata.

Il giorno successivo, 7 marzo 1951, la I Commissione in sede referente approvava le relazioni su numerose proposte già approvate dalla Camera dei Deputati e votava un ordine del giorno in cui si facevano voti affinché «nei comuni per i quali pendono attualmente davanti al Parlamento disegni di legge di separazione, di costituzione o di ricostituzione, le elezioni comunali vengano indette soltanto dopo la deliberazione definitiva sui disegni di legge predetti».

La I Commissione continua quindi ad approvare nell'adunanza dell'8 marzo in sede referente altre relazioni su proposte di ricostituzioni di comuni e frattanto il Presidente nella seduta del 9 marzo deferisce all'esame e alla approvazione della I Commissione in sede deliberante una singola proposta già approvata dalla Camera dei deputati.

Si perviene così alla seduta del Senato del 13 aprile 1951 per l'esame della relazione sulla ricostituzione comunale prevista dalla proposta n. 1017. Anche su questa proposta viene chiesta la sospensiva invocata, oltreché per il solito riferimento alla competenza della futura regione, anche per altri motivi del genere più vario e, per quanto con votazione contrastata, la sospensiva viene approvata con valore di rinvio dell'esame di ogni altro disegno di legge concernente cambiamenti nelle circoscrizioni comunali.

Sulla materia si sviluppano altre mosse in occasione della presentazione di una mozione intesa a invitare l'Assemblea, a «deliberare sull'accoglimento o meno dei 66 disegni di legge tuttora pendenti in materia di ricostituzione di comuni».

La mozione, discussa nella seduta del 5 marzo 1952, portò ad un rinvio puro e semplice proposto dal Ministro dell'interno per vedere di superare la questione con opportune intese fra le Presidenze delle due Assemblee legislative.

Il Ministro in quella circostanza espose nella loro oggettività i termini chiari ed esatti della natura della divergenza fra i punti di vista delle due Camere e poiché si possono rilevare dagli atti parlamentari il relatore si esime dal farne pur breve cenno tanto è ovvia la loro perspicuità a chiunque conosca la questione.

Un ultimo accenno sul problema fu fatto con un ordine del giorno svolto in occasione della discussione al Senato sul bilancio del Ministero dell'interno 1952-53, accettato dal Governo.

Questa scheletricamente la cronistoria che si presterebbe facilmente a coloritura se ovvie ragioni non ne distogliessero specie nelle attuali contingenze.

Non è sembrato fuori luogo offrire il filo d'Arianna per orientarsi nel Labirinto delle vicende di questo problema che ha occupato, senza essere risolto, per quanto di modeste dimensioni, tutta la prima legislatura della Repubblica. Lo studio delle lunghe e complesse e tortuose peripezie parlamentari che l'hanno accompagnato potrà fornire argomenti utilissimi per l'esame del funzionamento costituzionale e parlamentare delle due camere al fine di ottenere quella migliore e più idonea regolamentazione dei lavori legislativi che ormai è universalmente invocata.

Per quanto attiene al merito della questione, l'argomento più ricorrente contro la ricostituzione dei comuni soppressi, tolti di mezzo il pretesto della competenza riservata alla regione e quelli occasionali del censimento che non andava disturbato o delle elezioni imminenti (argomento a doppio taglio) o dell'imminenza della legge sulla finanza locale, ormai in atto in qualche modo, è stato, per gli oppositori, la preoccupazione della consistenza finanziaria delle nuove amministrazioni.

Si è preso cioè per dimostrato che i piccoli comuni devono necessariamente essere eternamente deficitari o non poter svolgere il minimo di attività di loro spettanza. All'affermazione così generica basterà contrapporre il fatto che di solito l integrazione statale va ai grossi comuni e alle metropoli e più raramente ai piccoli o piccolissimi comuni.

Non può una presa di posizione così preconcetta stare soltanto contro comuni che rivendicano innanzi tutto l'atto di una giustizia riparatrice di un sopruso, né può in ogni modo sostenersi tanto rigorosamente da offendere i principî più elementari di autonomia.

Il far consistere tutta la dignità e tranquillità amministrativa nella materialità di un numero di popolazione prefissato in misura uniforme per tutta la penisola è un misconoscere le caratteristiche spirituali essenziali alla vita autonoma. Non è chi non veda poi come il considerare alla stessa stregua le situazioni più disparate geograficamente, economicamente e socialmente è una delle più infelici manifestazioni spesso ricorrenti nella legislazione patria per cui provvedimenti di carattere generale a tipo unico mal si confanno nelle diverse regioni.

La cifra standardizzata di 3000 abitanti può ben richiedersi in pianura o in riva al mare o in zone di maggior densità di popolazione agglomerata o di elevato sviluppo economico o servite da comode comunicazioni. Sulle Alpi e sugli Appennini invece, le cose stanno ben diversamente e tremila persone possono essere sparse nel più svariato numero di frazioni lontanissime in terreni impervii e di scarsissime comunicazioni sì da costringere i cittadini che debbano recarsi al capoluogo a disagi e perditempi ingiustificabili con le necessità odierne.

Si dimentica poi facilmente quale è la distribuzione dei comuni italiani in rapporto alla popolazione. Su 7804 comuni censiti al 4 novembre 1951, ben 4.427 cioè il 56,72 per cento hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, anzi 1.192 inferiori ai 1.000. Un rilievo che può pure meritare attenzione è che dei 1.192 comuni inferiori ai 1.000 abitanti 981 sono nell'Italia settentrionale cioè non propriamente in regioni meno progredite.

Perché tanta ostilità in Italia quando in Francia e nella Svizzera i piccoli comuni sono in una proporzione ben maggiore? La Francia con una popolazione di 40 milioni di abitanti circa, enumera forse 38.000 comuni con una popolazione media di 1.065 abitanti. Nella Svizzera su una popolazione di 4.260.719 nel 1941 vivono 3.118 comuni con una popolazione media di 1.304 abitanti e di essi 2.121 contano meno di 1.000 abitanti.

In Italia, con una popolazione censita di 47.020.536 abitanti, la media generale di abitanti per i 7.804 comuni è di 6.025 mentre rimane di circa 4.800 la media al nord e sale a quasi 7.600 per il resto della penisola.

Come distribuzione della popolazione si può riflettere sul dato di densità che da 156 abitanti per chilometro quadrato in media scende a 25 nei comuni della Val d'Aosta.

Anziché avversare per formulazioni astratte il ripristino delle autonomie comunali penso che sarebbe se mai più saggio provvedere ad adeguare più convenientemente il sistema legislativo vigente per le amministrazioni locali in rapporto alle situazioni reali.

Quando la nuova legge comunale e provinciale potrà occupare le Camere legislative, meriterà davvero ogni più vigile cura. Se si porrà mente ai reali bisogni dei comuni nelle

loro diverse condizioni topografiche potrà forse affrontarsi il problema della diversa classificazione dei comuni italiani in urbani, rurali e di montagna e per l'istituzione e la conservazione di ciascuna di tali categorie provvedersi a più congrue sistemi di differenziazione e classificazione.

Anche per il mantenimento della autonomia finanziaria possono ben prevedersi idonee disposizioni nell'interesse generale.

Dopo tutta questa esposizione introduttiva è tempo di esaminare il testo legislativo.

È stato detto prima quale era il movente che aveva ispirato i proponenti nel progetto originario. Il testo pervenuto dal Senato invece e per la dizione letterale e per lo spirito con cui fu approvato e per il significato ad esso esplicitamente assegnato dal rappresentante del Governo, annulla l'intendimento della proposta primitiva. Quella infatti fermava l'iniziativa parlamentare soltanto in linea di fatto e in via transeunte attribuendo al potere esecutivo di adottare direttamente e più sollecitamente i provvedimenti già proposti in sede parlamentare senza applicare la intera procedura della legge comunale e provinciale; appunto per raggiungere lo scopo voluto di ricostituire i comuni soppressi.

Il testo approvato invece intende sopprimere integralmente l'iniziativa parlamentare e mira a raggiungere lo scopo opposto all'iniziativa. Queste le due caratteristiche essenziali del provvedimento.

In verità per quanto si voglia mirare a togliere di mezzo l'iniziativa parlamentare, non vedo come possa ritenersi eliminata così facilmente tale prerogativa costituzionale. L'argomentazione che una volta deferito al potere esecutivo la competenza, non possa esservi concorrenza del potere legislativo sta certamente e vale per l'essenzialità dell'esercizio dei due poteri costituzionalmente differenziati.

Il normale svolgimento della funzione legislativa non porterà certo ad interferire nella sfera del potere esecutivo.

Ma nessuna legge, se non costituzionale, potrà porre un limite vincolativo al potere legislativo, mentre la legge regola precisamente il potere esecutivo. Il legislatore quindi può sempre, quando crede doversi derogare ai limiti che la legge pone all'esecutivo, provvedere con legge speciale.

Qualunque sia perciò la dizione della legge in esame è da ritenere che al Parlamento e quindi ai singoli parlamentari non potrà mai venire meno la facoltà ad essi concessa dalla Costituzione.

La legge poi porta logicamente a supporre che con tale strumento ben poche saranno le ricostituzioni dei commi soppressi che saranno autorizzate dal Governo. In ogni modo sarà a tutta sua discrezione provvedervi applicando tutto il rigore della legge comunale e provinciale (salva l'eccezione per il limite di popolazione), compreso il richiesto parere del consiglio di Stato.

Tutto ciò scaturisce da tutto il *curriculum* della legge presso l'altro ramo del Parlamento e dalle esplicite dichiarazioni del Governo.

Tutto ciò, è bene precisare, in completa difformità, salvo l'esame caso per caso, dallo spirito che ha sempre guidato sull'argomento la I Commissione della Camera e dallo stesso intendimento dei proponenti.

Tutto ciò, resti chiaro pure questo, anche nei confronti dei provvedimenti già adottati in sede legislativa dalla stessa I Commissione della Camera, tenuti come è noto, e tuttora, inerti per essere assoggettati poi quasi a un effetto retroattivo di una legge che tale ancora non è.

Queste le massime considerazioni sotto il cui profilo mi sembra che la Camera debba valutare la questione.

E alla sensibilità politica che distingue questa Assemblea nella rappresentatività popolare non potrà sfuggire un altro aspetto che è il vero volto della questione: pur trattandosi di materia amministrativa il problema è essenzialmente politico e di politica democratica.

La proposta attuale ha lo spirito e la portata che ho brevemente illustrati. Essa non fa che un richiamo alla legge comunale e provinciale fascista senza nessun addentellato direi spirituale alla sua origine e al suo titolo iniziale. Essa potrebbe se mai, anzi dovrebbe, portare il titolo « Modifica agli articoli 33 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1933, n. 383 »

La I Commissione ha deciso di approvare la proposta e di portarla all'Assemblea certo più che tutto per uscire una buona volta da una situazione non felice per effetto della quale il maggior danno si riversa su numerose comunità civiche che da tempo sono in posizioni amministrative irregolari e sgradite e che da anni attendono e invocano un assetto definitivo che il Parlamento non ha ancora saputo dare.

Come relatore non ho proposte da prospettare ma solo il compito di presentare la legge. Ho creduto mio dovere esporre fatti

oggettivi e considerazioni emerse dallo studio del problema nei suoi ripetuti esami affinché la Camera esprima in piena consapevolezza il suo sovrano divisamento.

Prima di decidere la Camera avrà agio di riflettere se per avventura non si lasci adito a giudicare che è occorsa tutta una lunga legislatura, che doveva essere prototipo di manifestazione di vita autonomistica e di dinamica parlamentare democratica, perché il primo anelito alla libertà civica fosse soffocato con una delega burocratica in nome dei principi di autonomia!

MOLINAROLI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Potrà essere disposta, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorché la loro popolazione sia inferiore ai 3000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori.

Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato articolo 33.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.